



SANTOBONO PAUSILIPON
AZIENDA OSPEDALIERA PEDIATRICA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
SANTOBONO - PAUSILIPON
Via della Croce Rossa n. 8 - 80122 Napoli
CF/P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. **51177**
STRUTTURA COMPLESSA: -S.C. Gestione Risorse Umane

09 DIC. 2015

OGGETTO:

ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME), DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. -AREA COMPARTO ESECUZIONE IMMEDIATA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO on line il **09 DIC. 2015** per rimanervi 10 giorni

Esecutiva per decorrenza termini, trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/94, il **21 DIC. 2015**

Inviata al Collegio Sindacale con nota n° **18620** del **09 DIC. 2015**

Nei casi di controllo preventivo, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/94, per la parte non disapplicata, (giusta circolari Regione Campania):

Trasmessa all'organo di controllo il _____

Ricevuta dall'organo di controllo il _____

Approvazione per decorrenza termini (40gg dal ricevimento) il _____

Approvazione con provvedimento di G.R. n. _____ del _____

Richiesta chiarimenti e/o sospensione termini con provvedimento G.R. n. _____ del _____

Annullamento con provvedimento di G.R. n. _____ del _____

09 DIC. 2015

In data _____

La D.ssa Anna Maria Minicucci, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono - Pausilipon", giusta decreto di nomina n.71 del 18/03/2014, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura Complessa proponente o che predispongono l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Struttura con la firma apposta in calce, con l'assenso del Direttore del Dipartimento interessato, ove richiesto, ed acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento

Registrazione contabile

Come da allegata scheda contabile

09 DIC. 2015

segue deliberazione n. 5117 del _____, pag. 2

Il sottoscritto Direttore della S.C. GRU, ad esito di istruttoria, propone quanto segue:

PREMESSO che l'art. 73 del D.L.5 giugno 2008, n. 112, convertito, con Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto significative innovazioni in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part-time) apportandovi le seguenti modifiche:

- è stato abolito ogni automatismo nella trasformazione del rapporto di lavoro che è subordinato alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata;
- è stata introdotta la possibilità, per l'amministrazione, di non concedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel caso in cui la stessa comporti un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione.

RITENUTO necessario, in attuazione della normativa soprarichiamata, adottare un Regolamento che disciplini il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale - Area Comparto Sanità.

RILEVATO che il Regolamento intende perseguire, nel rispetto della puntuale erogazione dei servizi e delle esigenze organizzativo - gestionali delle singole strutture, i seguenti obiettivi :

- garantire l'interesse dei dipendenti con particolari situazioni familiari di svantaggio e/o gravi necessità personali che intendono fruire della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- introdurre il principio di temporaneità dei rapporti di lavoro a tempo pieno trasformati a tempo parziale.

CONSIDERATO che ,al fine di garantire uniformità di applicazione dei criteri stabiliti nel regolamento del rapporto di lavoro part-time, si rende necessario revisionare i rapporti di lavoro a tempo parziale già concessi ,con le modalità indicate all'art. 13 del medesimo Regolamento.

DATO ATTO che :

- con nota prot. n. 16117 del 23 ottobre 2015 questa Azienda ha provveduto a trasmettere alle RSU/OOSS Area Comparto la bozza di Regolamento- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part time), invitando le medesime a formulare eventuali proposte od osservazioni ed integrazioni;
- nei termini contrattuali previsti non sono pervenuti rilievi da parte sindacale:

RICHIAMATI:

- gli artt. 23, 24 e 25 del CCNL 7.4.1999, come modificati dagli artt. 34 e 35 del CCNL integrativo 20.9.2001- Area Comparto;
- D.Lgs. 165/2001, e ss. mm.ii.;
- l'art. 22 del CCNL 19.4.2004 -Area Comparto;
- l'art. 16 della L. 183/2010 ("collegato lavoro");
- l'art. 8 c. 3 del D. LGS. n. 81 del 15 giugno 2015

5117

09 DIC. 2015

segue deliberazione n. _____ del _____, pag. 3



RILEVATO che si rende necessario adottare il Regolamento che disciplini la trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale del personale area Comparto Sanità;

[Signature]
IL DIRETTORE DELLA S.C.
D.ssa Antonietta NIRO

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario che sottoscrivono per la conferma.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
[Signature]
Dr. Giuseppe GARGIULO

IL DIRETTORE SANITARIO
[Signature]
Dr. Rodolfo CONENNA

IL DIRETTORE GENERALE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono riportate nel presente dispositivo:

DELIBERA

1. Approvare il Regolamento in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part -time) del personale -Area Comparto Sanità, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. Demandare alla S.C. Risorse l'attivazione delle procedure necessarie all'attuazione delle procedure di cui all'art.13 del Regolamento;
3. Dare atto che l'adozione del presente Regolamento non comporta oneri per l'Azienda;
4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai Direttori di Presidio, alle Strutture e Complesse Sanitarie ed Amministrative ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie al CUG , alla RSU/ OO.SS -Area Comparto;
5. Rendere nota a tutti i dipendenti l'adozione del presente atto attraverso le caselle di posta elettronica;
6. Pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del sito istituzionale il presente provvedimento;
7. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

[Signature]
Il Direttore Generale
dott.ssa Anna Maria MINICUCCI



SANTOBONO PAUSILIPON

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO - PAUSILIPON
Via della Croce Rossa n. 8 - 80122 Napoli
CF/P.I 06854100630

REGOLAMENTO AZIENDALE

TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE AREA COMPARTO SANITA'

FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento è adottato in applicazione alle disposizioni introdotte dall' articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133/2008 e dall'art.16 della Legge 24 novembre 2010 n. 183, dall' art. 1 commi 58 e 59 della Legge 662/1996,dall'art 8 D. Lgs. n. 81/2015 e dalla contrattazione nazionale, per quanto compatibili e non abrogate dalle succitata normativa.

ART .1 FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale (di seguito denominato "part time") e viceversa.

L'Azienda si propone di perseguire, nel rispetto della puntuale erogazione dei servizi e delle esigenze organizzativo - gestionali delle singole strutture i seguenti obiettivi :

- a)garantire l'interesse dei dipendenti con particolari situazioni familiari di svantaggio, gravi necessità personali che intendono fruire della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- b)introdurre il principio di temporaneità dei rapporti di lavoro a tempo pieno trasformati a tempo parziale.

ART. 2 AREA DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dell'Azienda -Area Comparto Sanità - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e previa conferma in servizio, decorso il periodo di prova .

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale non è concessa, in linea generale, nel caso in cui i soggetti richiedenti siano titolari di:

- posizioni organizzative costituite ai sensi dell'art. 20 del CCNL 7/4/1999;
- posizioni di lavoro che comportano funzioni di coordinamento

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI POSTI A TEMPO PARZIALE

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali compresi nelle categorie in cui è articolato il sistema di classificazione del personale del Comparto, nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo indeterminato e pieno, riferito al primo gennaio.

I contingenti di personale i che l'Azienda può destinare a tempo parziale ,entro il citato. limite percentuale, sono calcolati sul personale a tempo indeterminato in servizio effettivo e per ciascun profilo professionale all'interno di ogni categoria. All'interno dei singoli profili e categorie di personale, al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale del 25% può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità, purché la generale quota aziendale sia rispettata e non ostino motivate esigenze di servizio.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI TEMPO PARZIALE

La durata della prestazione lavorativa del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale (part time verticale) non può essere inferiore a 12 ore e superiore a 30 ore settimanali ed è stabilita in rapporto al tempo pieno, secondo le seguenti percentuali:

- 33,33% dell'orario a tempo pieno, corrispondente a 12 ore settimanali
- 50% dell'orario a tempo pieno, corrispondente a 18 ore settimanali
- 66,66% dell'orario a tempo pieno, corrispondente a 24 ore settimanali
- 83,33% dell'orario a tempo pieno, corrispondente a 30 ore settimanali.

In caso di part time verticale ciclico:

- 33,33%, corrispondente a 4 mesi
- 50% corrispondente a 6 mesi
- 66,66% corrispondente a 8 mesi;
- 83,33%, corrispondente a 10 mesi

ART. 5 TIPOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CONCEDIBILI

I rapporto di lavoro a tempo parziale presso questa Azienda si attua mediante le seguenti tipologie di orario part time:

Part-time orizzontale: con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi comprensivi di festivi e prefestivi. Le ore dovute settimanali saranno quindi applicate su 6 giornate lavorative o su 5 giornate lavorative settimanali (mattino e pomeriggio) a seconda dell'articolazione dell'orario di servizio di appartenenza. L'attività lavorativa part time orizzontale non comprende le ore notturne.

Part-time verticale: con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno su giorni della settimana, mese o in determinati periodi dell'anno in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione:

part-time verticali giornalieri: comprendono periodi non lavorativi riguardanti giornate intere all'interno di una settimana (di norma su tre o quattro giorni la settimana). Nei giorni di presenza lavorativa le ore dovute giornaliere rimangono quelle della turnazione normale di servizio;

part-time verticali settimanali: comprendono periodi non lavorativi riguardanti settimane intere (dal lunedì alla domenica compresa). Nei giorni di presenza lavorativa le ore dovute settimanali sono trentasei, secondo la turnazione normale di servizio;

part time ciclico nell'ambito della tipologia del **part time verticale** con articolazione della prestazione di servizio svolta limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.

Part- time misto: l'attività lavorativa viene svolta secondo una combinazione delle due precedenti. Nell'arco di un anno sussistono un periodo di presenza in servizio con una prestazione lavorativa ridotta o piena ed un periodo continuativo di assenza a mesi o a settimane.

Relativamente al part-time verticale con percentuale superiore al 50% l'orario settimanale sarà

distribuito su quattro giorni, comprensivi di festivi e prefestivi.

511

09 DIC. 2015

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del CCNL 07/04/99, il dipendente, in presenza di particolari e motivate esigenze familiari, può concordare con l'Azienda, ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa.

In casi eccezionali, è possibile la variazione dell'articolazione oraria pattuita, determinate da emergenze connesse a necessità organizzative dell'azienda, con assenso scritto del dipendente, salvo ragioni di interesse pubblico.

ART.6

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

i dipendenti secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 3 del D. LGS. n. 81 del 15 giugno 2015 affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie croniche-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidati di terapie salvavita, accertate da apposita commissione medica istituita presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

CONDIZIONI IN ORDINE DI PRIORITÀ PER L'ACCESSO AL PART-TIME

Per il restante personale la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene in presenza delle sotto indicate condizioni con il seguente ordine di priorità:

i dipendenti nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico sottoposti ad un progetto terapeutico di riabilitazione, limitatamente alla durata del progetto dagli artt 14 e 15 del CCNL/2001;

dipendente portatore di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992 affetto da patologia grave che richiede terapie salvavita;

dipendente con invalidità non inferiore al 60%;

dipendente in situazioni di idoneità limitata al servizio comprovate da certificazioni a seguito di un giudizio della commissione medico legale o dal medico competente;

gravi patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del dipendente, nonché nel caso in cui il dipendente assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 8 c. 4 del D. LGS. n. 81 del 15 giugno 2015);

avere figli conviventi di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente di età superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992 (art. 8 comma 5 del. LGS. n. 81 del 15 giugno 2015);

avere superato i sessant'anni d'età;

ulteriori situazioni meritevoli di tutela del lavoratore potranno essere valutate di volta in volta.

L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può negare la trasformazione quando:

la richiesta di part-time finalizzata allo svolgimento di una seconda attività di lavoro autonomo o subordinato risulti in contrasto con i compiti d'istituto o in concorrenza con esso oppure sia resa a favore di altre Pubbliche Amministrazioni;

il contingente di personale fissati a part time con riferimento al profilo professionale risulti esaurito;

sono prevalenti le esigenze di carattere funzionale ed organizzativo alla struttura in cui il dipendente presta servizio. In tale circostanza l'Amministrazione, in accordo con il dipendente, potrà valutare l'assegnazione ad altra struttura dell'Azienda. Nel caso in cui l'articolazione dell'orario richiesta dal dipendente non trovasse una collocazione utile alle esigenze di servizio, né all'interno della propria struttura, né all'interno del proprio dipartimento e, in generale, in nessuna delle strutture organizzative aziendali, l'istanza sarà respinta, in quanto rientrante nelle ipotesi di pregiudizio alla funzionalità del servizio prevista dall'art. 73 della legge 133/2008.

ART. 8 DURATA DEL RAPPORTO -

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa per un periodo predefinito con una durata biennale, eventualmente rinnovabile. Alla scadenza del biennio il dipendente rientra automaticamente a tempo pieno; qualora sia interessato a mantenere il rapporto di lavoro a tempo parziale deve ripresentare specifica istanza corredata di idonea documentazione sulla sussistenza dei motivi a base della precedente richiesta munita del nulla-osta del Dirigente Responsabile. La possibilità di rinnovo non ha pertanto carattere di automatismo.

Alla scadenza del biennio qualora non sussistano più le motivazioni che hanno determinato la concessione ma sono presenti altre situazioni di grave disagio familiare, problematiche sociali il part time potrà essere concesso, su richiesta, un ulteriore biennio previa valutazione da parte dell'Azienda. Anche in tale circostanza il dipendente dovrà produrre apposita istanza corredata di idonea documentazione.


L'assenza di comunicazione da parte del dipendente del venir meno delle condizioni personali e familiari e sociali che hanno determinato la concessione del part time comporterà l'avvio, da parte della struttura Risorse Umane della procedura di revoca ripristinando le modalità del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio dalla trasformazione anche in soprannumero. E' previsto il rientro anticipato anche prima della scadenza del biennio su richiesta del dipendente al cessare delle condizioni.

ART. 9 - MODALITÀ DI ACCESSO A PART TIME - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il dipendente a tempo indeterminato può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e della Legge 183/2011, indirizzata alla Struttura Risorse Umane, utilizzando l'apposito modulo allegato, almeno due mesi prima della data di decorrenza della richiesta.

La richiesta deve riportare espressamente quanto segue, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento

- 
- a) la tipologia di part-time prescelta (verticale, orizzontale o misto)
 - b) la percentuale di orario di lavoro prescelta (33,33% ,50% , 66,66% , 83,33%)
 - c) l'articolazione oraria del part-time (indicazione delle giornate lavorative e orario di lavoro giornaliero
in caso di richiesta di part time verticale, i periodi del mese o dell'anno per il quale desidererebbe optare;
nel caso del part time orizzontale, l'articolazione su cinque o sei giorni la settimana;
 - d) le motivazioni per le quali si richiede la trasformazione del rapporto di lavoro (ad esclusione delle certificazioni sanitarie ,i dipendenti dovranno presentare la documentazione a riguardo in autocertificazione completa di tutti gli elementi e le informazioni necessarie, pena la loro utilizzabilità);
 - e) la data a partire dalla quale si intende far decorrere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
 - f) le eventuali attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere (facoltà prevista solo per chi opta per il part time al 50%), con indicazione dell'eventuale datore di lavoro, della sede e dell'orario di svolgimento.

Nel caso in cui la richiesta di lavoro a tempo parziale venga presentata al fine di svolgere un'altra attività lavorativa alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione al fine di accertare eventuali conflitti di interesse con l'attività normalmente svolta .La sussistenza di conflitto di interessi sarà valutata in concreto nei singoli casi e non solo all'atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche in seguito

La domanda dovrà altresì riportare il parere positivo o negativo espresso:

per il personale del ruolo sanitario –tecnico sanitario dai Dirigente delle Professioni Sanitarie-(SIA/STA)

per il personale del ruolo tecnico -amministrativo dal Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente.

Il diniego da parte del Dirigente preposto dovrà essere motivato e dovranno essere rappresentate le difficoltà di natura organizzativa e gestionale.

La Struttura Risorse Umane acquisita la domanda, procede all'istruttoria della stessa, attivando la trasformazione del rapporto sulla base del parere del Dirigente, entro sessanta giorni dalla data del protocollo generale in arrivo dell'istanza.

Nel caso di compilazione incompleta della domanda, la trasformazione del rapporto di lavoro potrà avvenire solo all'atto del perfezionamento della richiesta.

I dipendenti già in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale che successivamente intendano svolgere altra attività lavorativa dovranno darne comunicazione all'Azienda con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto al previsto inizio dell'attività.

ART. 10 VARIAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL PART TIME E DI ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO

Le richieste di variazione della tipologia di part time e/o della variazione dell'articolazione

dell'orario di lavoro possono essere prodotte a condizione che siano debitamente motivate e non prima che sia trascorso un anno dalla concessione del part time. Anche in questo caso l'accoglimento /diniego delle stesse è strettamente connesso alle esigenze organizzative/funzionali dell'Azienda.

ART. 11 - PRONTA DISPONIBILITÀ

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con tipologia orizzontale, in caso di particolare carenza di organico e previo consenso dell'interessato, può essere utilizzato per la copertura di turni di pronta disponibilità, nel rispetto delle garanzie previste dalle legge n. 104/1992.

I turni di pronta disponibilità dovranno essere di regola proporzionalmente ridotti nel numero, in relazione all'orario svolto con rapporto di lavoro a tempo parziale, come previsto dall'art. 22 comma 1 del C.C.N.L. 19/04/2004.

Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con tipologia verticale, le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.

ART. 12 – TRATTAMENTO-GIURIDICO ECONOMICO

Ai dipendenti con rapporto di lavoro part time si applicano, in quanto compatibili, tutti gli istituti normativi previsti dalla vigente normativa e contrattuale per il personale a tempo pieno, in misura proporzionale alla percentuale di riduzione oraria della prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda l'orario di servizio, il dipendente è tenuto al rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative/contrattuali e dai regolamenti aziendali in materia. Il ricorso al lavoro straordinario/supplementare è ammesso per eccezionali e comprovate esigenze di servizio o alla presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili e improvvise.

Il dipendente a part-time può partecipare alla mobilità interna aziendale ed alle procedure di assegnazione interna, ma l'eventuale accettazione del nuovo posto di lavoro comporta la revisione dell'orario di lavoro-

Per quanto concerne il periodo di ferie, in caso di part-time verticale, vengono usufruiti dal personale a tempo parziale in misura proporzionale al servizio svolto;

Relativamente agli aspetti relativi al trattamento giuridico, stipendiale e previdenziale del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia ed alle norme contenute nel CCNL del Comparto Sanità senza discriminazione alcuna.

ART. 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale, concesse antecedentemente e in essere, saranno soggette a revisione. Tale revisione sarà operata secondo canoni di correttezza e buona fede, nella salvaguardia delle esigenze personali e familiari, ed è finalizzata:

- alla verifica del permanere delle situazioni di fatto che avevano determinato la richiesta della trasformazione del rapporto di lavoro a part time;
- alla valutazione della persistenza delle condizioni di funzionalità e compatibilità organizzativa del part-time all'interno nelle strutture;
- a garantire pari opportunità di accesso all'istituto del part time ai dipendenti in possesso di situazioni personali degne di attenzione e di tutela.

Saranno riconfermati per ulteriori due anni i rapporti di lavoro a tempo parziale dei dipendenti che


511

09 DIC. 2015

risulteranno in possesso dei requisiti e delle condizioni rispondenti ai suddetti criteri. In caso negativo si procederà alla revoca del part-time con conseguente rientro a tempo pieno dal 01.02.2016.

ART.14 - DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data di adozione del presente Regolamento, l'Azienda adotterà le modalità e i criteri previsti dallo stesso per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale che saranno concessi esclusivamente in via temporanea e per la durata biennale.



51177

09 DIC. 2015

Fac simile modello di domanda

Al Dirigente della Struttura _____
Al Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane



OGGETTO: domanda per la modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

La sottoscritt..... nato/a

.....il residente ain

in servizio presso.....profilo professionale.....

CHIEDE

di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dal _____ e secondo la seguente tipologia:

orizzontale verticale misto

nella seguente misura:

30% 50% 66,6% 83%

nella misura di n. _____ ore settimanali (part-time orizzontale)

nella misura di n. ____ giorni settimanali (part-time verticale)

nella misura di n. ____ mesi nell'anno (part-time verticale)

nella misura di n. _____ (part-time verticale misto)

articolato nei giorni e nelle ore di seguito specificati:

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

indicare i motivi (specificare sinteticamente quali)

di -----

(Allegare ad esclusione delle certificazioni sanitarie i dipendenti dovranno presentare la documentazione a riguardo in autocertificazione completa di tutti gli elementi e le informazioni necessarie, pena la loro utilizzabilità);

di svolgere attività lavorativa (specificare quale) _____

altro (da specificare)


Il/la sottoscritto/a è consapevole che nel caso l'Amministrazione riscontrasse, a seguito di controlli, la non veridicità di quanto dichiarato: - saranno applicate le sanzioni, previste dal D.P.R. 445/2000; - non sarà dato corso all'eventuale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Acconsento all'utilizzo dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. Allego copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità data.....

data..... firma richiedente.....

5 1 1

09 DIC. 2015

Autorizzazione o Diniego del Direttore della Struttura alla richiesta di part time (da compilare sempre)



La/il sottoscrit /

autorizza la presente richiesta di part-time, secondo l'articolazione oraria indicata dal dipendente, in quanto compatibile con le disposizioni regolamentari e con le esigenze di servizio;

esprime diniego alla presente richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per le

seguenti motivazioni.....

data..... firma

Allego copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità